



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA

- Presidente -

PAOLA MASI

GAETANO DI GIURO

ALESSANDRO CENTONZE

CARMINE RUSSO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 587/2026

CC - 13/02/2026

R.G.N. 36830/2025

Motivazione Semplificata

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]

avverso l'ordinanza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Napoli

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del P.G., Luigi Cuomo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 20 gennaio 2025 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza della Procura generale di Napoli di revoca dell'indulto concesso ad [redacted] con ordinanza del Tribunale di Roma del 21 luglio 2007, sulla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.066,46 di multa contenuta nel cumulo della Procura della Repubblica di Roma del 24 luglio 2006.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il condannato non ha commesso delitti dopo il 2 agosto 2006, in quanto il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui è stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 6 dicembre 2013, irrevocabile il 25 maggio 2021, ha riguardato un reato cessato a luglio 2005, come accertato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in successivo provvedimento, o, al più, a marzo 2006, come risulta dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [redacted] sentito nel verbale dell'udienza del 1 luglio 2011; d'altronde, la stessa contestazione parla di un fatto "commesso fino al 2006", e, quindi, non necessariamente successivo alla data del 2 agosto 2006.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Luigi Cuomo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

L'art. 3, comma 1, l. n. 241 del 2006 dispone che "il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni".

La legge è entrata in vigore, come da disposizione del comma 4 dello stesso articolo, "il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", che è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, accertare, se nel quinquennio



decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, il condannato avesse commesso un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

In realtà, nel provvedimento impugnato manca questo accertamento, perché lo stesso, nel constatare che il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.pr. n. 309 del 1990, si è fermato alla data di commissione del reato riportata nel capo di imputazione, che è indicato come "accertato fino alla data del 2006".

L'espressione "fino alla data del 2006", però, è generica, e non consente di comprendere se un qualche segmento del reato sia stato commesso dopo la data di entrata in vigore della legge sull'indulto (Sez. 1, n. 36866 del 03/02/2023, Cava, Rv. 285238 – 01: in tema di revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato).

Per un caso, quale quello in esame, in cui dalla imputazione non è possibile comprendere se almeno un segmento del reato sia stato commesso entro il quinquennio successivo decorrente dall'entrata in vigore della legge sull'indulto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "spetti al giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa" (Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo, Rv. 250828 - 01) fino alla data che legittima la revoca ex art. 1, comma 3, l. n. 241 del 2006 citata.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così è deciso, 13/02/2026

Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO

Il Presidente
GIUSEPPE SANTALUCIA

